

Torino, 23 marzo 2016

Spett.le

Acda SpA

c.a. Egr. Sig. Ing. A. Pirola

Parere art. 1 comma 611 e ss. L. 190/2014

Egr. Ing. Pirola,

mi si chiede il mio parere in ordine al posizionamento della società Acda spa e della partecipazione sociale nella medesima in ordine alla normativa di cui all'art. 1 comma 611 e ss. L. 190/2014 s.m.i.

1. - In via preliminare, riporto intanto la normativa per quanto qui interessa:

*611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

*612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31*

*marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".*

2. Ne consegue che alla data del 31 marzo 2016 gli enti locali debbono predisporre una relazione sui risultati conseguiti rispetto all'opera di razionalizzazione, delineata nel piano da presentare al 31 marzo 2015.

Ciò posto, dall'analisi *a contrario* dei criteri elencati al comma 611 dalla lett. a) alla lett. e) emerge che la partecipazione sociale in Acda non è contemplata fra quelle rispetto alla quale occorre una opera di razionalizzazione.

Infatti, a partire dalla lett. a) si deve dedurre che la partecipazione in Acda è "indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali", in quanto Acda spa è gestore in house providing del servizio idrico integrato che è pacificamente servizio essenziale.

Sotto questo profilo, ricordo che già ai tempi dell'art. 14 32° co. d.l. 78/2010 convertito in l. 122/2010 una parte della Corte dei Conti ha chiarito che la normativa non si estendeva alle società dei servizi pubblici locali, che conservavano un regime speciale (cfr. Corte Conti sez. reg. controllo Puglia, par. 8 luglio 2010 n. 56).

La conferma di quanto sopra si ricava dall'art. 149-bis d.lgs. 152/2006 per il quale "*l'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale*", con il che ritengo pacifico che le società in house providing del SII non sono contemplate fra le società da eliminare ai sensi della lett. a).

Per quanto concerne il criterio di cui alla lett. b), è appena evidente che Acda non rientra nella casistica.

Per quanto concerne la lett. c), non credo, salvo verifica, che possa intervenire da parte del Comune la partecipazione sociale in società analoga ad Acda e, tenuto conto che la partecipazione in Acda è espressione della gestione del servizio pubblico secondo le modalità stabilite dall'ATO, mi sento di concludere che semmai è la partecipazione analoga che andrebbe dismessa.

Quanto al profilo di cui alla lett. d), Acda, proprio per l'intervento di una partecipazione congiunta dei Comuni, è già espressione di gestione aggregata dei servizi pubblici locali.

Quanto, infine, all'ultimo profilo, trattasi di norma di chiusura, che rappresenta un invito alla verifica, peraltro adatta al panorama delle società cd. strumentali e non certo alle società di servizio pubblico, come Acda, che godono di una legislazione e sono sottoposte ad una pianificazione del tutto separate.

3. - In conclusione, ritengo che la relazione sui risultati della razionalizzazione da presentare al 31 marzo 2016 debba concludersi con la conferma del mantenimento della partecipazione sociale in Acda, in quanto società indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali in ragione dell'art. 149-bis d.lgs. 152/20006 s.m.i. e dell'attuale regolamentazione del SII nel territorio.

Rimango a disposizione per ogni integrazione e chiarimento e saluto cordialmente.

avv. Simona Rostagno

